

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA DELLA RETE DEI SENTIERI DEL COMUNE DI NARNI

Sommario

Art. 1. Oggetto e finalità.....	2
Art. 2. Norme comportamentali.....	2 Art.
3. Fruizione dei sentieri	3 Art.
4. Divieti e limitazioni temporanei.....	3 Art. 5.
Regole di comportamento e sicurezza per conduttori di veicoli a motore.....	3 Art. 6.
Regole per le guide MTB.....	3
Art. 7. Aree idonee alla pratica di sport motoristici.....	3
Art. 8. Sanzioni per il mancato rispetto delle regole comportamentali.....	4

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento si inserisce nell'ambito del D.L.vo 03/04/2018 n. 34 - Testo unico forestale DECRETO N. 608943 del 18/11/2021 - Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti. E la LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001 ,n. 28 "Testo unico regionale per le foreste". Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 58 del 28/11/2001. PRG Comune di NARNI - Norme tecniche di attuazione: parte operativa Art. 3.2.2.10 - Sentiero "1. I sentieri sono adibiti al transito pedonale, ciclabile ed equestre. La sezione non può essere superiore a m.2,50 e il trattamento del fondo deve essere in terra battuta o stabilizzata, in pietra nei tratti con forti pendenze."

2. Il presente regolamento disciplina la fruizione e le norme di comportamento e sicurezza della rete dei SENTIERI e mulattiere (come definite dal PRG), del Comune di NARNI, nonché il comportamento degli escursionisti sulla rete sentieristica del medesimo comprensorio, nel rispetto delle esigenze dei fruitori dei sentieri stessi (pedoni, ciclisti, cavalieri a cavallo, contadini, allevatori, cacciatori, motociclisti). Il presente regolamento si ispira al principio della pianificazione e gestione della rete dei sentieri quale sistema unitario, nell'ottica di promuoverne e migliorarne la fruizione in condizioni di sicurezza e nel rispetto della natura.

3. I divieti e limitazioni del presente regolamento hanno l'obiettivo di tutelare l'incolumità pubblica e di preservare il territorio.

Art. 2

Norme comportamentali

I fruitori dei sentieri hanno l'obbligo di:

- a. rispettare i divieti e le limitazioni di cui alla segnaletica apposta sulla rete sentieristica;
- b. rispettare la normativa del Codice della strada;
- c. rispettare i regolamenti locali;
- d. rispettare sempre le ordinanze comunali, provinciali e regionali che prevedono limitazioni o variazioni sulla fruizione delle strade e dei sentieri;
- e. rispettare le proprietà private;
- f. non abbandonare rifiuti, non estirpare piante e non spaventare gli animali. Se capita di trovare rifiuti lasciati da altri è buona abitudine raccoglierli, nel limite delle possibilità;
- g. non danneggiare muri a secco dei contadini;
- h. non danneggiare i sentieri, mulattiere, cammini, vie o strade;
- i. non percorrere sentieri adiacenti ai campi nei giorni in cui sono coinvolti dalla raccolta;
- j. non frequentare mai zone in cui stanno lavorando taglialegna;
- k. non danneggiare i lavori di manutenzione;
- l. moderare la velocità dei mezzi in modo da non arrecare danni a cose o persone soprattutto all'interno di zone boschive o comunque in caso di scarsa visibilità.

Art. 3

Fruizione dei sentieri

I Comuni NARNI si impegna ad attivare le opportune azioni per comunicare con i fruitori dei sentieri (cacciatori, contadini, taglialegna, associazioni di escursionismo, organizzatori di eventi, gruppi di ciclisti, ecc...) gestendo di conseguenza la frequentazione in funzione delle diverse esigenze degli utenti, anche attraverso l'individuazione di uno o più soggetti che avranno il compito di espletare le connesse attività.

Art. 4

Divieti e limitazioni temporanei

1. Il Comune di Narni, in virtù del principio comportamentale di "*rispetto del sentiero*", può decidere di interdire il passaggio ai veicoli a motore, di cui al comma 2 dell'art.72 del Codice della strada, su alcuni o tutti i sentieri del territorio comunale nei seguenti casi:

- a) Allerta meteo dichiarata dalla Protezione Civile
- b) Situazioni di rischio a seguito di eventi metereologici estremi o abbondanti precipitazioni atmosferiche
- c) Condizioni emergenziali di altro genere
- d) Grandi eventi
- e) lungo il tragitto dei Sentieri censiti "Catasto della rete escursionistica italiana" del Club Alpino Italiano
- f) lungo il tragitto dei dei cosiddetti "cammini" religiosi di cui al comma 963 dell'art.1 della LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

Art. 5

Regole di comportamento e sicurezza per conduttori di veicoli a motore

1. I conduttori di veicoli a motore che fruiscono dei sentieri o mulattiere hanno l'obbligo di:
- a. indossare sempre il casco durante le escursioni;
 - b. mantenere sempre comportamenti prudenti e responsabili, evitando di essere di pericolo per se stessi e per gli altri;
 - c. dare sempre la precedenza ai pedoni;
 - d. dare comunicazione preventiva scritta (48 ore precedente all'inizio dell'escursione), al Comune indicando un nominativo responsabile, il numero dei veicoli coinvolti, le relative targhe e copia di libretto di circolazione dei mezzi, l'itinerario programmato ed orario di percorrenza.

Art. 6

Regole per le guide MTB

1. Le guide MTB hanno l'obbligo di:
- a. essere adeguatamente formate sulla conoscenza del territorio, dei suoi sentieri, della sua storia e della sua natura;
 - b. presentarsi al cliente in modo professionale e con la bicicletta individuale meccanicamente in ordine;

- c. accertarsi che i clienti abbiano le dovute protezioni ed equipaggiamento per l'escursione che andranno ad affrontare;
- d. avere uno zaino con tutto l'equipaggiamento necessario per essere autosufficiente e in grado di svolgere in modo premuroso ed in sicurezza la professione di Guida in Mountain Bike.

Art. 7

Aree idonee allo svolgimento di sport motoristici

1. Il comune di NARNI con apposito atto di giunta può censire e delimitare le aree idonee allo svolgimento di sport motoristici su nelle zone rurali e su sentieri, mulattiere e pascoli, allegando la mappatura cartografica delle stesse.

Art. 8

Sanzioni per mancato rispetto delle regole comportamentali

1. In casi di infrazione delle norme agli artt 4, 5 e 6 del presente Regolamento le sanzioni amministrative previste sono graduate da un minimo 1000€ ad un massimo 3000€. Esse sono applicate e riscosse nel rispetto dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000).

2. In caso di danneggiamento del patrimonio pubblico di segnaletica e decoro urbano, nonché del patrimonio ambientale e storico-culturale, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio comunale.

3. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le sanzioni amministrative.

4. L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti è affidata al Comando di Polizia Locale ed altre guardie giurate volontarie riconosciute dalla competente Autorità nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.